****

COMUNE DI TORRETTA

(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 25** del Registro

***IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA***

Addì 20/02/2018

|  |
| --- |
| OGGETTO: ***Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.LGS: 75/2017 e dell’art. 3 della L.R. 27/2016 – Atto di indirizzo.*** |

L’anno ***duemiladiciotto***, il giorno ***venti*** del mese di ***febbraio*** alle ore ***13:00***, nella sala delle adunanze della sede comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 12 l.r. 7/92, si è riunita la G.M. nelle persone dei Sigg.ri:

1. Dott. Salvatore Gambino Sindaco X Presente Assente

2. Sig. Giuseppe Scatassa Assessore Presente XAssente

3. Sig. Stefano Salvatore Gambino Assessore XPresente Assente

4. Ing. Emanuela Carollo Assessore Presente X Assente

5. Sig. Rosario Anello Assessore XPresente Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale *Dr.ssa Calogera Di Gangi*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

*Il sottoscritto Gambino Salvatore, sindaco del Comune di Torretta, sottopone alla Giunta Municipale il seguente atto di indirizzo politico avente per oggetto:”* ***Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 del D.LGS: 75/2017 e dell’art. 3 della L.R. 27/2016 – Atto di indirizzo.***

**PREMESSO** che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico dell’amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;

**PRESO ATTO** che attualmente risultano in servizio presso l’Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore emanate, n. **37** unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Municipale n. 01 del 03/01/2017 fino al 31/12/2018 ;

**VISTO** l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all’art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l’applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

**CONSIDERATO** che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 cit., tra i quali non rientrano i lavoratori socialmente utili ( cfr. Corte Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 327/2017);

**DATO ATTO**, in particolare, che l’art. 20, comma 1 consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possegga tutti i seguenti requisiti:

1. risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di

lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;

1. sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
2. abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione;

**DATO ATTO**, altresì, che l’art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili , al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

1. risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;
2. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

**CONSIDERATO** che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, “*la programmazione presuppone la ricognizione dell’effettivo fabbisogno di personale dell’ente, in relazione (fra l’altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatorio viene compiuto sulla base dell’analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall’unica necessità di soddisfare l’esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [..] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l’analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell’ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale*” precario in atto utilizzato dal Comune;

**PRESO ATTO** che in base alla richiamata circolare ministeriale “*nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani di fabbisogno di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all’attuazione delle misure previste dall’articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

**RICHIAMATA** la l.r. 29.12.2016, n.27, contenente “*disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*”, il cui art. 3, dispone:

* **al comma 1**, che i comuni “ al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale possono nel corso degli anni 2017 e 2018 adottare le procedure previste dall’art. 4 commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 con priorità per le procedure di cui al comma 6”;
* **al comma 6**, che per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni “*a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti*”;
* **al comma 8** che “ la mancata ingiustificata conclusione da parte dei comuni entro il termine del 31/12/2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma”;

**RITENUTO**, pertanto, di poter avviare le procedure di cui all’art. 20 a partire dal primo gennaio 2018, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio ove ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall’art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

**CONSIDERATO** che, in base alle testuali indicazioni della richiamata circolare ministeriale, è necessario che il Comune –nelle more dell’adozione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale di cui al novellato art. 6 del d.lgs. 165/2001- provveda alla ricognizione del personale potenzialmente interessato al processo di reclutamento speciale e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure, “*ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative*. *Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell’articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza*”;

**DATO ATTO** che – secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- “*è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, distinguendo i destinatari dal comma 1 dal comma 2, e definiscono le ragioni delle loro scelte con riferimento all’an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparente sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità”*con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20 comma 2;

**RITENUTO**, pertanto, che tale atto interno deve essere coerente ed accessivo alla programmazione del fabbisogno di personale che deve confluire nel Documento unico di programmazione 2018/2020, in quanto il piano di reclutamento straordinario di cui al richiamato art. 20 deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione ai risparmi da cessazione, le modalità di calcolo dell’ammontare delle risorse riconducibili alle facoltà ordinarie di assunzione, il 50% delle quali può essere destinato negli atti di programmazione alle speciali procedure di *reclutamento a regime* previste dall’art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 ( concorsi con riserva del 40% dei posti banditi o valorizzazione con punteggio dell’esperienza maturata da soggetti titolari di contratti flessibili di durata almeno triennale) oppure – per il solo anno 2018 - alle procedure di stabilizzazione di cui all’art.4, comma 6 del d.l. 101/2013;

**RITENUTO,** pertanto, necessario impartire puntuali direttive politiche al Responsabile del Settore Amministrativo, competente in materia di personale, finalizzate all’avvio delle procedure per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part time* in servizio presso il comune di Torretta nel triennio 2018/2020, avviando una puntuale attività ricognitoria, di concerto con la ragioneria ed i i responsabili dei settori anche ai fini dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che – tenendo conto dell’attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati in coerenza con gli obiettivi strategici ed il piano della performance- indichi:

* 1. la sussistenza in capo al Comune di Torretta dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
  2. l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
  3. l’individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l’indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all’attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all’art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
  4. l’indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
  5. il numero di contratti a tempo indeterminato, con l’indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
  6. le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell’ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti

**VISTO** l’art. 109, comma 1 del TUEL;

**DATO ATTO** che il presente atto costituisce mero atto di indirizzo politico per cui può prescindersi dai pareri di cui all’art. 53 e, della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 e smi.

**PROPONE**

1. di autorizzare i Responsabili del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario, ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Torretta tramite l’istruttoria di un atto interno da sottoporre alla Giunta Municipale, per l’avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare –in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020- secondo la speciale disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all’art. 3 della l.r. 27/2016;
2. la stesura del documento di cui al superiore punto 1 ed il suo contenuto debbono tenere conto ed evidenziare:
   1. la sussistenza in capo al Comune di Torretta dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;
   2. l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
   3. l’individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l’indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all’art. 35, comma 3-bis del d.lgs.165/2001 e/o all’attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all’art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;
   4. l’indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);
   5. il numero di contratti a tempo indeterminato, con l’indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;

Il Sindaco

(F.to: Dott. Gambino Salvatore)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto che il presente atto costituisce mero atto di indirizzo politico per cui può prescindersi dai pareri di cui all’art. 53 e, della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 e smi;

Ritenuta la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

# D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità evidenziate nelle necessità di avviare le procedure entro il corrente anno.

Visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

Con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

# D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

*Letto, approvato e sottoscritto*.

L’Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Comunale

*F.to:(Sig.Stefano Gambino) F.to:(Dott.Salvatore Gambino)* *F.to:* *(Dr.ssa Di Gangi Calogera)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Torretta sul *sito* [*www.comune.torretta.pa.it*](http://www.comune.torretta.pa.it) dal 22/02/2018 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta lì, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Resp.le del Servizio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE

(Ai sensi dell’art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio On-Line del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 22/02/2018 e che entro il suddetto termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Torretta lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Resp.le del Servizio IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Dr.ssa Calogera Di Gangi)*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2018.

□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;

X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta lì,20/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to: (Dr.ssa Calogera Di Gangi)*

E’ copia conforme all’originale.

Torretta lì, 20/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to: (Dr.ssa Calogera Di Gangi)*